

N° M/10 RGA



TRIBUNALE DI URBINO

Il Giudice Unico,
ad esito della riserva assunta all'udienza del 7.10.2010;

viste le memorie istruttorie depositate dalle parti;

RILEVATO

che la difesa attrice, nell'esporre le ragioni delle proprie pretese, si duole dell'intera operazione finanziaria intercorsa tra [redacted] ed [redacted] BANCA [redacted] s.p.a., evidenziano sia profili di nullità strutturata sia l'inosservanza delle regole di condotta qualificata nel periodo prenegoziale e nella fase esecutiva della relazione negoziale;

CONSIDERATO

che, ad esito di un primo approccio critico, la doglianza incentrata sulla nullità per carenza della forma scritta dei contratti quadro e, pertanto, dei sottostanti ordini negoziali, appare dotata di apprezzabile verosimiglianza, in ragione della mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'intermediario, con la sola eccezione del contratto quadro denominato "norme relative alle operazioni di interest rate swap n. 2418/00".

che l'apprezzabile verosimiglianza, quanto meno allo stato, dell'eccezione di nullità per carenza di forma scritta rende fievoli le contrarie eccezioni preliminari di incompetenza territoriale e di compromissione arbitrare poiché l'eventuale nullità dei contratti travolgerebbe anche le clausole compromissorie e quelle derogative della competenza territoriale in essi contenute, si da suggerire, ai sensi del terzo comma dell'art. 187 c.p.c., la delibazione definitiva di tali eccezioni unitamente al merito;

che tale determinazione non è scalfita dalla circostanza della regolare sottoscrizione del contratto quadro denominato "norme relative alle operazioni di interest rate swap n. 2418/00" e, dunque, della sicura validità ed efficacia della clausola di cui all'art. 14 ove si legge "che il presente accordo ed i singoli contratti sono reati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia ad essi relativa è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano";

che, infatti, "il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad una ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 cod. proc. civ.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della prevenzione o dall'assorbimento ovvero ancora del cumulo soggettivo (così, ex pluribus, Sentenza della Corte di Cassazione n. 6882 del 30/07/1996);

che, nell'ottica della pianificazione dello svolgimento della fase istruttoria, appare opportuno procedere, in primo luogo, agli adempimenti probatori correlati all'asserita nullità, si da consentire poi la decisione con sentenza su tale questione di merito, in conformità, dunque, alla norma di cui al

secondo comma dell'art. 187 c.p.c. e, solo ad esito della decisione sull'asserita nullità, procedere, se del caso, all'ammissione ed all'assunzione delle prove orali inceletrate sulle circostanze concernenti l'asserito inadempimento delle norme lato sensu comportamentali, dovendosi, comunque, sin da ora, rilevare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2723 c.c. dei capitoli nn. 2, 3,6,11, articolati nella memoria istruttoria di parte convenuta depositata in data 21.7.2010 nonché l'inaccogliibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c., pure formulata dalla difesa convenuta, non potendosi supplire con un argomento di prova, tale sarebbe la risultanza derivante dall'eventuale mancato adempimento dell'ordine, l'onere della forma scritta, sia essa prescritta *ad probationem* o *ad substantiam*;

che, in tal senso, occorre avvalersi dell'ausilio di un consulente d'ufficio al fine di determinare le somme versate dalla società attrice alla banca convenuta in esecuzione dell'intera operazione finanziaria asseritamente nulla;

P.Q.M.

Così provvede:

- rinvia al merito ogni decisione sull'eccezioni pregiudiziali relative all'incompetenza territoriale ed alla competenza arbitrale;
- nomina il dott. ~~Caristi~~ consulente d'ufficio;
- fissa l'udienza del 27.1.2010 ore 9.30 per il giuramento del consulente e la formulazione del quesito nel contraddittorio delle parti;
- pone a carico di parte attrice l'onere di procedere alla convocazione del consulente per la data sopra indicata;

Urbino, 3.11.2010

Depositato in Cancelleria il 04 NOV. 2010
L'OPERATORE GIUDIZIARIO-B2
(Dot.ssa Claudia Caristi)

Giudice Unico
Viro Savino